

IRAP e «piccolissima» impresa: l'orientamento della Cassazione

a cura di Fabio Carriolo

Premesse

Quella di «impresa», per come viene intesa ai fini dell'applicazione delle normative tributarie, è una nozione che individua una realtà parzialmente diversa rispetto all'«impresa» civilistica (attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi), includendo anche le attività ausiliarie.

L'adattamento della nozione nel contesto tributario, in particolare nel settore delle imposte sui redditi, ha comportato l'inclusione nel sistema del reddito d'impresa (ex articoli 55 e seguenti del TUIR) sia delle imprese commerciali in senso proprio, sia delle attività dirette alla prestazione di servizi non rientranti nell'ambito dell'art. 2195 c.c., ma organizzate in forma d'impresa, nonché dell'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne, oltre che delle attività agricole «eccedenti», di cui all'art. 32, co. 2, lett. b) e c), del TUIR.

A questo punto, può essere sommariamente rammentato che:

- › rientrano nell'«impresa» civilistica le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, le attività intermedie nella circolazione dei beni, le attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, le attività bancarie e assicurative e le altre attività ausiliarie delle precedenti;
- › rientrano nell'«impresa» fiscale, oltre alle attività precedentemente indicate, anche le ulteriori attività comunque organizzate in forma d'impresa, quelle di sfruttamento di «risorse naturali» sopra indicate, e quelle agricole al di sopra dei limiti della tassazione catastale.

«Impresa», per il nostro legislatore, è sinonimo di attività economica organizzata, e per tale motivo tale concetto ha assunto un'importanza dirimente, in particolare per quanto attiene alla soggettività passiva IRAP, dal momento che costituisce presupposto di tale imposta, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, l'« *... esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi*». Il successivo secondo comma dell'articolo aggiunge che *«l'attività esercitata dalle società e dagli enti (...), costituisce in ogni caso presupposto di imposta»*, e con ciò porta a escludere ogni possibile dubbio in ordine alla soggettività passiva IRAP per i soggetti «collettivi» (società ed enti).

A ciò può aggiungersi che anche le attività professionali – in quanto «autonomamente organizzate» e finalizzate alla produzione di servizi – sono state ricondotte alla soggettività passiva IRAP [art. 3, primo comma, lett. c), D.Lgs. n. 446/1997], con le rilevanti problematiche che sono state affrontate nel corso degli anni dalla Consulta e dai giudici di legittimità, riferite soprattutto alla prevalenza del momento «personale» rispetto all'organizzazione e al difetto, in capo a molti produttori di reddito di lavoro autonomo, di pur minime forme di organizzazione strumentale.

Quando sorge l'«impresa»?

Per quanto sopra evidenziato, si registra una notevole divaricazione tra la nozione civilistica e quella fiscale di «impresa»; anche considerando tuttavia il semplice ambito «tributario» possono sussistere dei dubbi, tant'è che il semplice verificarsi di un atto gestorio significativo – nel caso di specie, il frazionamento di un fabbricato e la successiva cessione dei «box» ottenuti – è stato ritenuto suscettibile di far sorgere l'attività d'impresa (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 20.6.2002, n. 204/E). Occorre comunque considerare che, come è stato rammentato nella pronuncia citata, l'esercizio di impresa commerciale non può prescindere dalla professionalità abituale, anche se non esclusiva; in difetto di tale elemento, si tratta infatti di attività commerciale occasionale, produttiva di redditi diversi. L'orientamento interpretativo manifestato, che integra tale «criterio generale», è fatto discendere dalla giurisprudenza della Cassazione,

secondo la quale la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in seguito a un solo affare, in considerazione della sua rilevanza economica e delle operazioni che il suo svolgimento comporta (Cass. 13.4.1964, n. 870; Cass. 12.5.1965, n. 907; Cass. 20.1.1973, n. 267; Cass. 31.5.1986, n. 3690; Cass. 29.8.1997, n. 8193).

Imprese e attività professionali

La difficoltà concettuale a separare le attività d'impresa da quelle professionali, per lo meno in presenza di attività economiche svolte a livello individuale o con pochi collaboratori e con l'impiego di scarsi mezzi strumentali, si palesava anche negli orientamenti espressi dal legislatore (soprattutto con le evoluzioni delle norme sul reddito di lavoro autonomo nel senso di una maggiore analiticità, con la considerazione delle plusvalenze immobiliari e da cessione dello studio, etc.).

Può essere utile, a tale riguardo, riprendere le elaborazioni della «Commissione Biasco», e soprattutto alcune delle relazioni rese dai soggetti consultati, che intendevano attribuire una particolare considerazione al fattore lavoro¹: in tale prospettiva era infatti apparsa maggiormente sostenibile una distinzione tra i redditi fondata sui fattori produttivi (lavoro *versus* capitale), piuttosto che sulla qualificazione giuridico-formale dell'attività esercitata.

L'agente di commercio e le figure similari

Agente di commercio e procacciatore d'affari sono figure ausiliarie alla vera e propria attività d'impresa commerciale, i cui redditi sono tuttavia inquadrati secondo il TUIR nella tipologia di quelli d'impresa. Tale situazione genera qualche problema, giacché il sistema del reddito d'impresa, predisposto per tener conto dei numerosi «dettagli» che compongono i risultati economici soprattutto dei soggetti tenuti all'obbligo del bilancio, si presenta sovradimensionato rispetto

¹ Nell'ambito del «protocollo d'intesa» stipulato il 14.12.2006 tra i rappresentanti del Governo e quelli delle organizzazioni di categoria degli imprenditori rappresentate nel CNEL – Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti – i «contraenti» avevano convenuto di proporre alla Commissione «Biasco» l'adozione di un sistema di fiscalità «premiale» per i contribuenti congrui, in caso di reinvestimento degli utili, che prevedesse un'aliquota ridotta e riconoscesse valore di capitale al fattore lavoro apportato dal titolare, dal collaboratore e dai soci dello stesso, ed impiegato nel processo produttivo caratteristico dell'impresa.

alla situazione reale di soggetti che sono piuttosto assimilabili a dei prestatori d'opera, difettando generalmente di un'organizzazione strumentale (e soprattutto di un'organizzazione in grado di funzionare indipendentemente dalla presenza del titolare).

Per quanto concerne le differenze sussistenti tra le figure (contigue) di agente e procacciatore, esse sono meglio apprezzabili con l'ausilio della giurisprudenza di legittimità; in particolare, Cass. Civ., sez. III, 9.12.2003, n. 18736, ha puntualizzato che:

- l'agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata;
- il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'impresa da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità (a differenza dell'agente) e in via del tutto occasionale.

Anche se il rapporto di procacciatore d'affari si configura come «atipico», per la relativa regolamentazione « ... può farsi riferimento analogico a quella dettata per il contratto di agenzia».

Tali attività, secondo alcuni riscontri giurisprudenziali², possono essere svolte anche con carattere non professionale, e da ciò conseguirebbe – in tali ipotesi - la non soggezione ad IVA e l'inclusione del reddito tra quelli «diversi» da attività commerciale occasionale.

Le pronunce sull'ILOR

La sentenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione del 6.8.2003, n. 11871 ha statuito, « ... anche sulla base dei principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1986», che la regola che sancisce l'assoggettabilità all'IRPEF come redditi d'impresa, dei redditi prodotti dall'agente o rappresentante di commercio, o in genere nell'esercizio dell'attività

² Cfr. Commissione Tributaria di I grado di Reggio Emilia – sez. VI - decisione del 7.6.1990, n. 1907: la questione esaminata riguardava il «produttore libero» di una compagnia di assicurazione, assimilato al procacciatore d'affari.

prevista dall'art. 2195, c.c., anche se non organizzata in forma d'impresa, postulava invece, ai fini dell'ILOR, l'acquisizione in concreto della prova che questa attività fosse svolta attraverso un'organizzazione di tipo imprenditoriale.

Pur trattandosi di una problematica involgente i presupposti di applicazione di un'imposta ormai soppressa, come l'ILOR, tale statuizione può ricollegarsi al filone della giurisprudenza costituzionale e di legittimità più recentemente formatasi in tema di IRAP, che richiede appunto la dimostrazione dell'«autonoma organizzazione» (ossia del possesso di una struttura «strumentale») ai fini dell'applicazione di tale tributo.

L'«autonoma organizzazione» nell'ambito dell'IRAP

La questione della non soggezione ad IRAP per gli operatori (solo lavoratori autonomi?) privi di un'organizzazione strumentale, è scaturita dalla notissima sentenza della Corte Costituzionale 21.5.2001, n. 156, seguita dalla pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, 5.11.2004, n. 21203.

Secondo i giudici di legittimità, la sussistenza o l'insussistenza di un'«autonoma organizzazione», in grado di legittimare l'imposizione IRAP, doveva valutarsi caso per caso (considerando che i professionisti possono operare anche senza per forza avvalersi di una struttura strumentale).

Nel successivo «IRAP-day» della Cassazione, caratterizzato dall'emanazione di una serie di pronunce concordanti sull'imposta controversa, la Corte ha manifestato un preciso orientamento secondo il quale, certo, l'attività professionale può fondarsi sulla mera opera intellettuale del precettore di reddito, ma, in presenza di un «apparato» esterno alla persona dell'artista o professionista, sorgerebbe il presupposto d'imposta. Può quindi esistere l'artista/professionista indipendente non soggetto all'IRAP, ma – evidentemente – solamente in ipotesi nella pratica residuali, allorquando l'«apparato esterno» sia irrilevante o nullo³.

³ Cfr. M.R.S., «Presupposto dell'IRAP per i lavoratori autonomi: le soluzioni della Cassazione», Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, Anno IV, gennaio-marzo 2007.

L'«autoorganizzazione», che distingue il lavoratore autonomo dal dipendente (o dalle fattispecie di lavoro parasubordinato) non è pertanto bastevole a far sorgere il presupposto della soggezione ad IRAP. In particolare, il tributo è escluso, secondo la Corte, allorché il soggetto interessato non disponga di uno «studio», ma solamente di pochi mezzi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, quali – ad esempio – automezzo, telefono cellulare e pc.

Le posizioni manifestate dalla Cassazione lasciavano tuttavia inattuata la risposta su un punto, ossia sulla palese sperequazione sostanziale che svantaggia i «piccolissimi» imprenditori (cioè gli imprenditori solamente da un punto di vista fiscale, come ad esempio un procuratore d'affari) rispetto a figure che – come ad esempio l'amministratore di condomini – vengono inserite tra i lavoratori autonomi.

Una novità in materia è rappresentata dall'ordinanza n. 2702 del 5.2.2008, con la quale i giudici di legittimità hanno respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, in quanto fondato *«sull'opposta interpretazione giuridica secondo la quale il presupposto impositivo dell'IRAP non implicherebbe necessariamente l'impiego di capitali e beni strumentali e/o lavoro altrui, finendo per essere riscontrabile in re ipsa»*.

In tale sede, la Corte ha ribadito che l'attività di lavoro autonomo, diversa da quella di impresa commerciale, alla luce dell'orientamento espresso dalla Consulta (sentenza n. 156 del 2001), integra il presupposto impositivo per l'IRAP solamente se svolta a fronte di un'attività autonomamente organizzata. In tale contesto, l'elemento di novità è rappresentato dal fatto che la vicenda sottoposta all'esame dei giudici si riferiva a un agente di commercio, ossia a un soggetto titolare di redditi d'impresa, e non di lavoro autonomo⁴.

Le sentenze del maggio 2009

Una novità ancora più rilevante, con l'esplicita indicazione di un principio di «non discriminazione» tra imprenditori e lavoratori autonomi/professionisti, è

⁴ Cfr. A. Colli Vignarelli, *«Irap: una possibile «apertura» per gli imprenditori non organizzati?»*, in Bollettino Tributario n. 6/2008, pag. 454.

quella apportata dalle pronunce delle SS.UU. civili nn. 12108, 12109, 12110, 12111 del 26.5.2009 (udienza del 12.5.2009).

A tale riguardo, la Cassazione ha chiaramente affermato che l'esercizio delle attività ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c. (tra le quali rientrano quelle di agente di commercio e di promotore finanziario), alla luce della natura reale dell'IRAP, richiedono volta per volta un riscontro della sussistenza del requisito dell'«autonoma organizzazione». È stato in tal modo valicato il muro che sembrava essere stato eretto dalla precedente giurisprudenza, tra attività d'impresa (in senso lato), che si ritenevano sempre soggette ad IRAP, e attività artistico-professionali, soggette «salvo verifica» dell'autonoma organizzazione.

Imprenditori: è necessario verificare l'«autonoma organizzazione»?

Nell'ambito del giudizio qui esaminato, la ricorrente Agenzia delle Entrate aveva affermato che, per i produttori di reddito d'impresa – nel caso di specie, agenti di commercio -, non doveva verificarsi il presupposto organizzativo, giacché tali figure sono «intermediari autonomi» dell'imprenditore commerciale, iscritti, oltre che al ruolo degli agenti di commercio, anche al registro delle imprese.

Le incoerenze della sezione tributaria

Nel decidere, i Supremi Giudici hanno evidenziato i seguenti contrasti giurisprudenziali espressi dalla sezione tributaria:

- sentenza n. 3673/2007: trattandosi di un promotore finanziario, era stato affermato che il requisito organizzativo doveva essere inteso non « ... *in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui*»;
- sentenza n. 8177/2007: sempre in materia di promotori, i giudici hanno affermato che l'assoggettamento ad IRAP postulava « ... *una valutazione complessiva dell'attività svolta dal contribuente, la quale può assumere in concreto connotati variabili tra la figura del lavoro subordinato dipendente, esente da imposta, quella del lavoro autonomo, assoggettabile ad imposta*».

solo in presenza di un'autonoma organizzazione, e quella dell'attività d'impresa, pacificamente sottoposta ad imposizione»;

- *sentenza n. 7899/2007, in materia di agenti di commercio, ove è stato affermato che l'indagine sull'esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare un potenziale incremento della produttività derivante dall'auto-organizzazione del lavoro personale « ... si impone esclusivamente in riferimento al lavoro autonomo professionale, nel quale la prestazione personale del contribuente costituisce di regola l'elemento essenziale dell'attività, che può ben essere esercitata anche in assenza di un'autonoma organizzazione: essa non è pertanto necessaria ai fini dell'assoggettamento ad imposizione dell'attività di agente o rappresentante di commercio (ancorché operante in regime di contabilità semplificata), i cui redditi, riferendosi ad un'attività commerciale secondo la previsione dell'art. 2195 cod. civ., sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi d'impresa».*

Il richiamo alla Consulta

Compiendo un breve *excursus* sulle norme IRAP e sugli antecedenti giurisprudenziali, la pronuncia delle SS.UU. fa diretto richiamo alla sentenza della Consulta del 2001, puntualizzando che in essa il giudice delle leggi aveva sancito la legittimità costituzionale dell'imposta osservando:

- *che l'IRAP non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate;*
- *pertanto, dal momento che la normativa in esame non riguarda la tassazione dei redditi personali, le censure (di illegittimità costituzionale) riferite all'asserita equiparazione del trattamento fiscale dei redditi di lavoro autonomo a quello dei redditi d'impresa risultavano fondate su un presupposto erroneo.*

In tale prospettiva, la Consulta aveva negato ogni distinzione «ontologica» (ai fini della debenza dell'IRAP) tra le attività autonomamente organizzate di natura, rispettivamente, imprenditoriale e professionale.

Tuttavia, era stato precisato nella sentenza che, « ... se l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per

quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitudine, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui».

È escluso dall'IRAP il lavoro autonomo non organizzato

La Cassazione supera ora i precedenti scrupoli, esplicitando il principio appena tratteggiato dalla corte, ossia rivelando che il presupposto organizzativo dell'IRAP opera e va verificato a prescindere dalla qualificazione giuridico-formale (e a maggior ragione dalla collocazione nell'ambito delle categorie reddituali del TUIR) dei soggetti coinvolti. Occorre invece guardare direttamente al decreto IRAP e agli specifici presupposti oggettivi e soggettivi di tale imposta.

A tale riguardo, i giudici riaffermano quanto è già stato enucleato in precedenza dalla sezione tributaria, cioè che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

- è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non è quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impiega beni strumentali eccedenti (secondo l'*id quod plerumque accidit*) il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.

Impresa e lavoro autonomo nel TUIR

Nell'affermare che l'elemento organizzativo è «connaturato» all'impresa (secondo il disposto civilistico), la Consulta non aveva chiarito quando vi sia «impresa» ai fini dell'IRAP, ossia quando l'attività economica organizzata assuma le forme dell'impresa piuttosto che quelle del lavoro autonomo (definizione, quest'ultima, corrispondente a una qualifica contrattuale piuttosto che a una categoria soggettiva).

Facendo riferimento al TUIR, le SS.UU. hanno affermato anche che il legislatore ha operato riconducendo all'ambito del reddito d'impresa tutte le attività con natura oggettivamente commerciale, cioè seguendo il profilo qualitativo, senza tener conto del profilo quantitativo, « ... cioè proprio della dimensione organizzativa dell'attività, nella quale deve essere valutato il "peso" del lavoro

personale del soggetto, che quell'attività svolge, sull'impiego del capitale e sull'utilizzazione del lavoro altrui», e inoltre in ambito reddituale si prescinde dalla stessa sussistenza di un requisito organizzativo, dato che le attività indicate dall'art 2195 c.c. sono ritenute produttive di reddito di impresa ancorché non organizzate in forma d'impresa.

La questione dell'ILOR

La sentenza ILOR della Consulta – n. 42/1980 – aveva escluso dall'ambito applicativo di quell'imposta i redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi di impresa, suggerendo altresì al legislatore di non limitarsi, per distinguere impresa e lavoro autonomo, ai criteri valevoli nel campo dell'imposizione reddituale (ma prevedendo piuttosto ulteriori criteri «specificativi»).

Considerazioni analoghe valgono per l'IRAP, in quanto tale imposta attribuisce analogo significato al requisito organizzativo, ossia a « ... *un quid pluris che ecceda il lavoro personale di colui che svolge l'attività di riferimento*».

L'«area grigia»

Con una riflessione di notevole contenuto innovativo, le SS.UU. hanno affermato che, affinché l'imposizione non abbia una base «fittizia», occorre prender atto « ... *che esiste tra il “territorio dell'impresa” e il “territorio del lavoro autonomo” un'area grigia, una linea mobile di confine, rappresentata dallo svolgimento delle attività ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c., le quali, pur essendo ai fini delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito d'impresa, possono essere (e spesso sono) svolte dal soggetto senza “organizzazione di capitali o lavoro altrui”*».

Infatti, secondo la Corte, se tali attività si ritenessero sempre «d'impresa», l'imposta verrebbe a colpire un «fatto non reale», « ... *in contraddizione con una interpretazione costituzionalmente orientata del presupposto impositivo*». Ciò, perché «*non è (...) la oggettiva natura dell'attività svolta ad essere alla base dell'imposta, ma il modo - autonoma organizzazione - in cui la stessa è svolta,*

ad essere la razionale giustificazione di una imposizione sul valore aggiunto prodotto, un quid che eccede il lavoro personale del soggetto agente ed implica appunto l'«organizzazione di capitali o lavoro altrui»»: diversamente argomentando, vi sarebbe il rischio di un'indebita trasformazione dell'IRAP in un'imposta sul reddito.

L'esclusione degli agenti e dei promotori

Occorre inoltre considerare che la legge non esige l'esistenza di una particolare struttura per lo svolgimento dell'attività di agente di commercio o di promotore finanziario, e in particolare di strutture d'impresa, di beni strumentali, etc. In tale prospettiva, né l'assunzione del rischio per la conclusione del contratto, né il pagamento a provvigione, possono prestarsi a legittimare una «presunzione di autoorganizzazione», trattandosi solamente delle modalità della retribuzione e del legame stabilito dalle parti tra l'obbligazione assunta e il risultato conseguito.

Le conclusioni della Corte: la «piccolissima impresa» è esclusa dall'IRAP

Per quanto sopra affermato, le SS.UU. hanno enucleato il principio di diritto in base al quale «in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 44, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di agente di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata».

Considerazioni di sintesi

Le ultime sentenze della Cassazione sono opportunamente intervenute in un ambito in precedenza caratterizzato da una notevole ambiguità interpretativa, generata da numerosi fattori: la vaghezza della nozione civilistica di impresa e di lavoro autonomo, la difforme normativa disciplinante l'imposizione reddituale, i

«fraitendimenti» tra il requisito organizzativo IRAP e i requisiti soggettivi giuridico-formali individuati dal TUIR ...

Ciò premesso, può essere riaffermato, a parere di chi scrive, che l'IRAP, tendendo a penalizzare l'attività economica esercitata mediante un'autonoma organizzazione, poteva risultare compatibile con il sistema complessivo dell'imposizione sulle imprese a fronte della contestuale presenza di benefici intesi a premiare l'impiego di capitale proprio (nel sistema DIT, magari aggiornato⁵), mentre risulta un po' incoerente in assenza di tali dispositivi, anche se dovrebbe introdursi in un prossimo futuro un'agevolazione «Tremonti-ter» in grado di detassare alcune forme di reinvestimento (particolarmente utile in un contesto di crisi economica quale quello presente).

In tale contesto, l'IRAP (anche per effetto delle interpretazioni giurisprudenziali) si sta comunque evolvendo rispetto agli esordi - nei quali era incerta la sua collocazione, a cavallo tra le imposte sui consumi e quelle sui redditi - a una forma più matura, nella quale viene più correttamente a individuarsi quale imposta reale, gravante su un «valore netto della produzione» indipendente e «altro» rispetto al reddito generato dall'attività economica. In linea generale, poi, ci si augura che tale tributo, in quanto imperniato sul requisito dell'«autonoma organizzazione», aiuti a superare la risalente e incerta distinzione tra attività d'impresa e autonomo-professionali, in un mondo economico ormai caratterizzato dalla presenza di un pulviscolo di micro-imprese e da vaste realtà professionali associate.

Fabio Carriolo
22 Giugno 2009

⁵ La sopra menzionata Commissione «Biasco» aveva ritenuto che dovesse essere «premiato» fiscalmente il finanziamento con capitale proprio dell'impresa, anche perché avrebbe consentito al Fisco di « ... recuperare porzioni delle entrate potenzialmente sottratte tramite il favorevole regime fiscale che l'indebitamento porta con sé». La Commissione aveva tuttavia raccomandato che, se adottato, il sistema assumesse la forma «ACE», prevedendo l'esclusione dalla base imponibile del rendimento figurativo degli apporti di capitale, che nel vecchio «schema» DIT rilevava con aliquota ridotta.